

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Paolo Carminati
Giovanna Azzola

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Giovanzana

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Anna Maria Cantamesse

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Scuola, via libera nel 730 ai bonus servizi integrativi

Le agevolazioni. Per gli alunni dell'infanzia e delle primarie e secondarie detrazione del 19% per la mensa ma anche per l'assistenza prima e dopo



Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, detrazione del 19% per i costi sostenuti per la mensa

MARCO CONTI

Altri importanti chiarimenti delle Entrate in vista del prossimo 730 che i contribuenti presenteranno nelle varie forme previste. Partiamo dal capitolo delle spese per l'istruzione dei figli, tema fondamentale (e costoso) per le famiglie. Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, la detrazione del 19% dei costi sostenuti per la mensa vale anche per i servizi integrativi quali il pre e il post scuola e l'assistenza al pasto.

Via libera al bonus anche se il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi d'istituto. Detrazioni anche per le spese di gite scolastiche, assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa (esempio: corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d'istituto. Tra le spese d'istruzione universitaria che possono beneficiare della relati-

va detrazione, rientrano anche quelle sostenute dagli studenti degli Istituti tecnici superiori, compresi i canoni di locazione. Altra importante spiegazione del Fisco riguarda l'agevolazione per le spese sanitarie (rigo E3) riconosciuta alle persone con disabilità, che spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita (le cosiddette e-bikes), anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Il contribuente deve in questo caso produrre, oltre alla certificazione d'invalidità o di handicap, anche quello del medico specialista dell'Ats (ex Asl) attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie. Agevolato anche l'acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell'ambiente. Bonus anche per quanto riguarda i contri-

Dopo le vacanze pasquali

La rubrica riprende il 26 aprile

In occasione delle festività pasquali la rubrica Trovarisposte non uscirà mercoledì 19 aprile. Riprenderemo regolarmente la pubblicazione mercoledì 26 aprile. Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti. Compilare il coupon che trovate in seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni 118. Altrimenti una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e se volete mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1021

Dal 18 aprile sul sito, il 730 precompilato

Vorrei sapere da quando è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato e quali sono le relative scadenze.

— LETTERA FIRMATA

Il modello 730 precompilato, per l'anno d'imposta 2016, sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione, a partire dal 18 aprile 2017 e potrà essere modificato ed inviato dal 02 maggio 2017 al 24 luglio 2017.

Quest'anno il contribuente potrà inoltre trovare già inserite nella propria dichiarazione ulteriori informazioni rispetto all'anno scorso quali ad esempio le spese veterinarie e le spese per l'acquisto di farmaci comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicati all'Agenzia dagli amministratori di condominio.

Le ulteriori scadenze relative al modello 730 precompilato sono:

- 30 giugno 2017 termine ultimo per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
- 31 luglio 2017 ultimo giorno per il versamento, con la maggiorazione del 0,40% a titolo di interesse, saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
- 2 ottobre 2017 termine ultimo per comunicare al sostituto d'imposta di non voler versare il secondo o unico acconto Irpef.

In tale data, inoltre, scade il termine per la presentazione del modello Redditi precompilato ed il modello Redditi correttivo del 730.

- 25 ottobre 2017 ultimo giorno per presentare il modello 730 integrativo.

RISPOSTA N. 1022

Spese asilo nido sono detraibili fino al 19%

Mio figlio nel 2016 ha frequentato l'asilo nido comunale del paese dove risiedo e volevo sapere se

potevo portare in detrazione nel modello 730 tale spesa.

•

— LETTERA FIRMATA

Le spese, sostenute dai genitori, per le rette relative alla frequenza di asili nido sono detraibili nella misura pari al 19%. La normativa prevede che è possibile fruire del beneficio fiscale per le somme versate ad asili nido sia pubblici che privati; a tale proposito si considerano asili nido quelle strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. La detrazione si calcola in base al principio di cassa e quindi per le spese sostenute nel periodo d'imposta a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono. L'importo massimo della spesa detraibile è di 632 euro per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere sostenuto.

RISPOSTA N. 1023

Detrazioni per bici con pedalata assistita?

Sono un portatore di handicap che vorrebbe acquistare una bici a pedalata assistita. Chiedo la possibilità di poter usufruire della detrazione Irpef. Se sì, ci sono adempimenti da attivare?

•

— LETTERA FIRMATA

Nella Circolare n. 7/E del 4 Aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente alla detrazione Irpef per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita per portatore di handicap. I documenti per fruire di detta detrazione sono i seguenti:

- fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere;
- certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedito capacità motorie;
- certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto. È possibile anche autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

RISPOSTA N. 1.024

Vorrei sapere come funziona l'affitto a riscatto, che ci sta proponendo il nostro consulente immobiliare. Non abbiamo sufficiente liquidità per acquistare subito l'immobile e ci dispiace investire denaro in un affitto tradizionale. Vorrei avere qualche consiglio in merito a questa alternativa. L'immobiliare ce ne parla positivamente, ma vorremmo un altro parere.

LETTERA FIRMATA

L'affitto a riscatto è una forma contrattuale in cui si fondono le figure della locazione e del preliminare di vendita. In altri termini, il proprietario consegna fin da subito l'immobile al conduttore/potenziale acquirente, il quale, come in ogni contratto di locazione, si obbliga a pagare un canone pattuito; scaduto il termine posto dalle parti, il conduttore ha la facoltà di decidere se acquistare l'immobile (ed allora quanto precedentemente versato a titolo di canone locativo viene scomputato dal prezzo di acquisto) oppure se terminare il rapporto contrattuale. Proprio in virtù della possibilità che il conduttore non si «trasformi» in acquirente, abitualmente i canoni contrattuali fissati dalle parti sono più alti rispetto ad un ordinario canone di locazione, in modo che il proprietario venga indennizzato per la mancata possibilità, nel frattempo, di procedere alla vendita con soggetti terzi. A tutela del conduttore nei confronti di successivi eventuali pignoramenti, ipoteche o altre formalità pregiudizievoli è previsto che il contratto venga trascritto nei registri immobiliari.

RISPOSTA N. 1.025

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ **Notai**

☐ Consulente del lavoro

☐ **Notai**

Dati del lettore

Nome _____

Cognome

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail ____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Contributi in arrivo
per abbattere i costi di affitto del genitore separato/divorziato non assegnatario della casa coniugale e in possesso di contratto di locazione a sé intestato. L'agevolazione, in attuazione del decreto della giunta regionale 5938/2016, prevede che le Agenzie di tutela della salute (Ats, ex Asl), riconoscano i contributi ai genitori separati o divorziati che soddisfano una serie di requisiti: non risultano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o divorzio, o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli; sono intestatari di contratto di locazione; hanno l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice; sono residenti in Lombardia da 5 anni continuativi; hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) in corso di validità uguale o inferiore a 20mila euro; sono genitori, dando priorità a quelli con figli minori o figli disabili; non risul-

tano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni; non risultano titolari del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione; non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto - legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale. Il contributo è pari al 30% del canone di locazione per immobili a canone calmierato/concordato per un importo non superiore a 2mila euro; oppure del canone di locazione a prezzi di mercato annuo per un importo non superiore a 3mila euro. Le domande vanno presentate da 27 aprile al 20 dicembre 2017. Le modalità operative per la presentazione delle domande saranno disponibili entro fine mese sui siti delle singole Afs (Agenzia di Bergamo: www.ats-bg.it).



ereditarie, in quanto relative ad una decisione da cui tutte le parti in causa hanno tratto utilità.

RISPOSTA N. 1.026

Naspi e assegno di ricollocazione: quale strada?

Percependo la Naspi ho ricevuto una lettera da Anpal riguardante l'assegno di ricollocazione. I miei quesiti sono: è obbligatorio aderire a questa prestazione? A chi va comunicata l'eventuale rinuncia? Si perde qualche diritto, come la Naspi in corso fino ad ottobre 2017?

LETTERA FIRMATA

L'assegno di ricollocazione è stato introdotto con l'articolo 23 del decreto legislativo n.150 del 14/09/2015 e le modalità operative di attuazione ed attribuzione nonché l'entità sono definite dalla Delibera Anpal n. 1 del 07/02/2017. Si tratta di una misura di politica attiva destinata ai disoccupati percettori di Naspi da più 4 mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di lavoro. Concretamente offre un aiuto alla persona disoccupata creando le possibilità di trovare una ricollocazione nel mondo del lavoro attraverso una serie di servizi/attività erogati da soggetti accreditati quali Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro accreditate, Fondazione Consulenti del Lavoro che diventeranno i destinatari

dell'assegno solo se riusciranno a realizzare il successo occupazionale della risorsa.

Nel mese di marzo 2017 è partita la sperimentazione su un gruppo limitato di trentamila disoccupati percettori di Naspi da più di 4 mesi che hanno ricevuto la notifica della loro inclusione nel campione tramite una lettera.

L'adesione al programma è volontaria e può essere attivata tramite il portale di Anpal precisamente www.Anpal.gov.it oppure presso un Centro per l'impiego scegliendo liberamente il soggetto che offrirà i servizi più adatti alla propria condizione e che prenderà in carico il proprio percorso formativo ed informativo alla ricerca di un'occupazione.

La mancata adesione equivale alla rinuncia conseguentemente non è necessario far nulla.

In questa fase di sperimentazione non sono previste ripercussioni in termini di «diritti» o decurtazioni dell'indennità percepita o da percepire, al contrario una volta a regime, la mancata attivazione fattiva da parte del percettore di Naspi attraverso il già conosciuto patto di servizio emesso dal Centro per l'Impiego o la richiesta di Assegno di Ricollocazione comporterà penalizzazioni con decurtazione dell'importo dell'indennità di Naspi fino, nei casi più gravi, anche alla decadenza dello stato di disoccupato.

L'assegno di Ricollocazione offre un'opportunità per rimettersi in gioco in ambito occupazionale permettendo una concreta verifica del mercato del lavoro del proprio territorio ma soprattutto diventa un'occasione di conoscenza e coscienza delle proprie competenze e potenzialità quindi: perché non cogliere l'occasione di avere un ruolo attivo nel gestire il proprio futuro?

RISPOSTA N. 1.027

Quella querelle in condominio sulle termovalvole

Nel condominio dove vivo non riusciamo a raggiungere la maggioranza per deliberare i lavori di progettazione e installazione delle termovalvole e dei contabilizzatori dei consumi di calore. Alcuni condomini sono morosi, non vengono alle assemblee e si disinteressano; altri ancora sono contrari alle termo-valvole; altri infine dicono di non avere i soldi. L'amministratore ci ha informato che possiamo prendere delle multe se non facciamo niente. La mia domanda è questa: questa multa la prenderemmo anche noi, condomini di minoranza che vorrebbero fare tali lavori? Come possiamo evitarla? Noi abbiamo fatto verbalizzare di essere favorevoli; semplicemente non ci sono i numeri per far passare la libera. Che colpa abbiamo noi per tutto questo?

LETTERA FIRMATA

L'articolo 16 del dlgs 102/2014 ai numeri 6 e 7, dispone l'irrogazione di sanzioni ai proprietari delle unità servite da riscaldamento centralizzato se il condominio non si sia dotato di un sistema di contabilizzazione del calore entro il termine che è stato fissato per il 30 giugno, salvo alcune rare eccezioni tecniche e comunque senza ulteriori distinzioni. In presenza di tali lavori di manutenzione straordinaria imposti dalla normativa capita talvolta che i condomini non deliberino; il più delle volte perché scarsamente disponibili dal punto di vista economico a sostenere spese ulteriori rispetto a quelle minime indispensabili alla conservazione del fabbricato e al funzionamento dei servizi essenziali. In tali circostanze, cioè «qualora non si prendono provvedimenti necessari per la cosa comune», ogni condomino in forza dell'articolo 1105 del codice civile, u.c., può a questo punto ricorrere al giudice che in sede di volontaria giurisdizione può consentire una tutela rapida quasi al pari di quella cautelare.